



COMUNE DI FERRARA

via S. Francesco 1 - 44100 Ferrara



**BOLLETTINO PER LA PUBBLICITA' DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL SINDACO,
DEI CONSIGLIERI COMUNALI
E DEI DIRETTORI DELLE AZIENDE SPECIALI**
(la pubblicità s'intende estesa agli Assessori - Legge n. 81/1993)

P.G. N. 62233/2012

SINDACO

- redditi dichiarati per l'anno 2010
- situazione patrimoniale
- spese elettorali

CONSIGLIERI

- redditi dichiarati per l'anno 2010
- situazione patrimoniale
- spese elettorali

ASSESSORI

- redditi dichiarati per l'anno 2010
- situazione patrimoniale

DIRETTORE AZIENDA SPECIALE

- redditi dichiarati per l'anno 2010
- situazione patrimoniale

(Legge 5/7/1982, n. 441 - Regolamento adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/10/1982 con deliberazione n. 6/24110, esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Ferrara - con atto n. 1820/5 del 4/11/1982)

Il Bollettino viene depositato presso la Residenza Municipale e presso le sedi delle Circoscrizioni comunali per la consultazione pubblica. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati hanno diritto, inoltre, di conoscere le dichiarazioni presentate.

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
in applicazione della legge 5/7/1982, n. 441

ART. 1

Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 11 della legge 5/7/1982 n. 441, le modalità di applicazione, relativamente ai Consiglieri Comunali, delle disposizioni di cui agli artt. da 2 a 9 della stessa legge, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni Enti.

Esso contiene anche le modalità per la concreta esecuzione degli adempimenti di cui agli artt. 13 e 14 della legge di cui sopra per ciò che concerne la pubblicità della situazione patrimoniale dei direttori delle aziende municipalizzate del Comune di Ferrara.

ART. 2

Entro tre mesi dalla proclamazione i Consiglieri Comunali sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale del Comune, ai sensi dell'art. 2 della legge 5/7/1982, n. 441:

- 1) una dichiarazione, anche se negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18/11/1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. Il loro consenso è espresso mediante la sottoscrizione dei documenti che vengono depositati.

ART. 3

Ai sensi dell'art. 3 della legge 5/7/1982, n. 441, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i Consiglieri Comunali sono tenuti a depositare un'attestazione anche se negativa concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma dell'art. 2 di questo Regolamento, intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il secondo comma dell'art. 2.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 4 della legge 5/7/1982, n. 441, entro tre mesi successivi alla cessazione dall'Ufficio i cessati Consiglieri Comunali sono tenuti a depositare una dichiarazione, anche se negativa, concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del 1° comma del precedente art. 2 intervenute dopo quelle dichiarate con l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'art. 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 5

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dalla Segreteria Generale del Comune.

ART. 6

Agli adempimenti descritti nel precedente art. 2 sono tenuti altresì i Consiglieri Comunali che assumono la carica per surrogazione.

In tal caso il termine di tre mesi di cui al primo comma del medesimo art. 2 decorre dalla data del provvedimento consiliare di surrogazione.

ART. 7

Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 e al 1° comma dell'art. 11 contenente le disposizioni transitorie del presente Regolamento, il Sindaco diffida il Consigliere Comunale inadempiente ad adempiere nel termine di 15 giorni.

Dell'eventuale inosservanza della diffida il Sindaco dà notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

ART. 8

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati hanno diritto, ai sensi dell'art. 8 della legge 5/7/1982, n. 441, di conoscere le dichiarazioni indicate nel precedente art. 2, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 9 del presente Regolamento. Il diritto riguarda altresì le dichiarazioni previste nel terzo comma dell'art. 4 della legge 18/11/1981, n. 659.

ART. 9

Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'art. 2, nonché quelle previste dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento vengono riportate in apposito bollettino pubblicato sotto la diretta vigilanza del Sindaco, sentite la Giunta Municipale e la 1^a Commissione Consiliare.

Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun Consigliere Comunale, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del n. 2 del 1° comma del precedente art. 2.

Le indennità di carica, le indennità di presenza e gli altri compensi per l'esercizio di pubbliche funzioni corrisposti dal Comune sono riportati distintamente.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nel precedente art. 8, che potranno consultarlo presso la Residenza Municipale e presso le sedi delle Circoscrizioni comunali.

ART. 10

Le dichiarazioni e gli atti del tipo di quelli indicati negli artt. 2 - esclusa la dichiarazione di cui al numero 3) - 3 e 4 del presente Regolamento, che i Direttori delle Aziende Municipalizzate del Comune di Ferrara sono tenuti a trasmettere al Sindaco a norma degli artt. 11 e 13 della legge 5/7/1982, n. 441, vengono depositati presso la Segreteria Generale. Il termine di tre mesi di cui all'art. 2 decorre dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di nomina all'ufficio di direttore.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, rispettivamente relativi al diritto dei cittadini di conoscere tali dichiarazioni ed atti e la loro pubblicazione nell'apposito bollettino.

Nel caso di inadempienza si applica l'art. 7, 1° comma, del presente Regolamento.

Il Sindaco, constatata l'eventuale inosservanza della diffida, ne dà notizia nell'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della legge 5/7/1982, n. 441.

ART. 11

Disposizione transitoria

Per la prima applicazione della legge 5/7/1982, n. 441, i Consiglieri Comunali in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti indicati ai nn. 1 e 2 del 1° comma dell'art. 2 del presente Regolamento entro il termine del 31/10/1982.

Agli stessi adempimenti sono tenuti, nel suddetto termine, con le modalità indicate nel precedente art. 10, i Direttori delle Aziende Municipalizzate del Comune.

Fino al prossimo rinnovo del Consiglio Comunale, nel bollettino di cui al precedente art. 9, non sono riportate, relativamente ai Consiglieri Comunali, le dichiarazioni e gli allegati eventuali di cui al n. 3 del 1° comma dell'art. 2 di questo Regolamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 9 della legge indicata al 1° comma.

Le dichiarazioni e gli atti depositati e trasmessi ai sensi dei primi due commi saranno riportati nella prima pubblicazione del bollettino di cui sopra.

Con legge 5 luglio 1982, n. 441, è stato introdotto e disciplinato l'obbligo della pubblicità della situazione patrimoniale e dei redditi dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (in base al deposito, ogni anno, di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF e di una dichiarazione sulla propria consistenza patrimoniale).

Nell'ambito comunale, l'obbligo della pubblicità riguarda i Consiglieri Comunali ed il Direttore dell'Azienda Speciale del Comune e si intende esteso, nel nuovo sistema di elezione degli organi comunali (legge n. 81 del 1993), al Sindaco ed agli Assessori.

Il Consiglio Comunale ha adottato (seduta del 28/10/1982, n. 6/24110) apposito Regolamento per l'applicazione della legge 441 e la pubblicazione dei dati in apposito bollettino annuale.

Il presente bollettino è stato redatto a norma dell'art. 9 della legge e riguarda i redditi dichiarati per l'anno 2010 e la situazione patrimoniale.

In base al Regolamento comunale, il bollettino viene depositato presso la Residenza Municipale e presso le sedi delle Circoscrizioni comunali per la consultazione pubblica. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati hanno diritto, inoltre, di conoscere le dichiarazioni presentate (art. 8 della legge 441).

Ferrara, 27 Agosto 2012

INDICE

SINDACO (mandato amministrativo 2009-2014)

- TAGLIANI TIZIANO	pag. 1
--------------------	--------

CONSIGLIERI

- ALBERGHINI ERIKA	“ 3
- BALESTRA ENRICO	“ 5
- BARBIRATI RAFFAELE	“ 7
- BIANCHI ILARIA	“ 9
- BRAGHIROLI GIANNANTONIO	“ 14
- BRANCALEONI MIRKO	“ 16
- BRANDANI ENRICO	“ 18
- BREGOLA IRENE	“ 20
- CAVALLARI LILIANO	“ 22
- CAVICCHI FRANCESCA	“ 24
- CAVICCHI GIOVANNI	“ 26
- CIMARELLI LUCA	“ 28
- CIVOLANI DANIELE	“ 30
- COLAIACOVO FRANCESCO	“ 32
- CORAZZARI CRISTINA	“ 34
- CRISTOFORI TOMMASO	“ 36
- DE ANNA ALEX	“ 38
- DRAGOTTO GIORGIO	“ 40
- DURANTE ENZO	“ 42
- FERRARI ANNALISA	“ 44
- FIORBELLI DONATO	“ 46
- FORTINI ANTONIO	“ 48
- LEVATO FRANCESCO	“ 50
- LODI SIMONE	“ 52
- LUCCI MARCO	“ 54
- MERLI SIMONE	“ 56
- NARDELLA LUCA	“ 58
- PAVONI ANTONIO	“ 60
- PORTALUPPI FRANCESCO	“ 62
- PULVIRENTI SILVIA	“ 64
- RENDINE FRANCESCO	“ 66
- RESCA GIULIA	“ 68
- RICCIARDELLI M. ADELINA	“ 71
- SAINI FEDERICO	“ 73
- SASSO GIORGIO SCALABRINO	“ 75
- TAFURO ANTONIO	“ 77
- TALMELLI ALESSANDRO	“ 79
- TAVOLAZZI VALENTINO	“ 81
- TOSI RUGGERO	“ 83
- VACCARI LUCA	“ 85
- ZARDI GIAMPAOLO	“ 87

ASSESSORI

- FUSARI ROBERTA	pag.	89
- MAISTO MASSIMO <i>Vice Sindaco</i>	"	91
- MARATTIN LUIGI	"	93
- MARESCOTTI DEANNA	"	95
- MASIERI LUCIANO	"	97
- MODONESI ALDO	"	99
- SAPIGNI CHIARA	"	101
- ZADRO ROSSELLA	"	103

DIRETTORE AZIENDA SPECIALE

- ZAVATTI RICCARDO	"	105
--------------------	---	-----